PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 237 DEL 21/03/2018

Servizio SUOLO RIFIUTI ACQUA

OGGETTO: BRUNELCARS S.A.S. DI MARCO BRUNELLO & C. (P.IVA 00786940247) CON SEDE LEGALE E OPERATIVA: SCHIO – VIA VENETO 1. AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI AUTODEMOLIZIONE CON MESSA IN RISERVA , CERNITA E RECUPERO , DI RIFIUTI SPECIALI, PERICOLOSI E NON PERICOLOSI.

IL DIRIGENTE

Premesso che la Società Brunelcars S.a.S. - con sede legale e operativa in Via Veneto 1 nel Comune di Schio - è autorizzata all'esercizio di un impianto di autodemolizione di veicoli fuori uso, avvenuto con il provvedimento n. 20/Suolo Rifiuti/2009 del 27.01.2009, prot. n. 6340, con scadenza il 30.09.2017.

Considerato che:

- con documentazione presentata in data 24.03.2017, prot. n. 22231, la ditta citata in oggetto ha chiesto l'attivazione della procedura di screening relativa al "Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di autodemolizione";
- con domanda presentata tramite PEC in data 24.03.2017, prot. n. 22117, la ditta citata in oggetto ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di un impianto di autodemolizione e contestualmente il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura;
- con nota n. 38988 del 30.05.2017, si è dato avvio al procedimento amministrativo di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio con contestuale sospensione del procedimento;
- con provvedimento n. 594 del 07.07.2017 la ditta è stata esclusa dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/06 e L.R. 4/2016, con le prescrizioni riportate nel parere n. 06/2017 allegato al citato provvedimento e di cui si riportano i punti 2 e 3:
  - punto 2: entro il 31.12.2018 dovrà essere realizzata la proposta di manutenzione straordinaria dell'edificio, presentando preliminarmente al Comitato le soluzioni adottate per la mitigazione dell'impatto visivo;
  - punto 3: in via preliminare al rilascio dell'autorizzazione la ditta dovrà provvedere:
  a) alla ristrutturazione del sistema di illuminazione interno ed esterno della ditta mediante sostituzione dei dispositivi illuminanti tradizionali con lampade e fari a LED, nel rispetto delle direttive della Legge Regionale n.17/2009 riguardante l'inquinamento luminoso;
  b) alla predisposizione di una procedura di gestione atta a garantire nel tempo l'integrità della pavimentazione esterna, fissando criteri valutativi che, partendo dall'analisi della

situazione attuale, consentano di prevenire e/o intervenire nelle fasi di deterioramento delle superfici.

Preso atto che non sono pervenute osservazioni e/o indicazioni da parte degli enti interessati dalla suddetta nota di avvio procedimento n. 38988 del 30.05.2017.

Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 671 del 26/07/2017 è stato autorizzato l'esercizio dell'impianto in oggetto.

Considerato che, per mero errore materiale, i quantitativi dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero, indicati nella Determinazione Dirigenziale n. 671 del 26/07/2017, sono errati risulta opportuno rilasciare un nuovo provvedimento di modifica e sostituzione del precedente per correggere i dati non corretti, aggiornando contemporaneamente le prescrizioni per le quali la ditta ha già provveduto.

Considerati:

- il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 16.08.2007, n. 20 che ha stabilito che "Fino all'entrata in vigore della legge regionale di riordino della disciplina di tutela ambientale, la Regione, le province ed i comuni esercitano le competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati di cui agli articoli 4, 6 e 7 della L.R. 21.01.2000, n. 3 e ss.mm.ii., nonché le competenze amministrative in materia di tutela dell'atmosfera e delle acque di cui agli articoli 4, 5 e 6 della L.R. 16.04.1985, n. 33 e ss.mm.ii.";
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 107 del 05.11.2009 e ss.mm.ii., con cui è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la D.G.R. Veneto n. 2721/2014 che ha sostituito le precedenti Deliberazioni Regionali in materia di garanzie finanziarie previste dall'art. 208, comma 11, lett. g) del D.Lgs. 152/2006, modificandone le modalità di prestazione.

Visti:

- il D.Lgs 03.04.2006, n° 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 24.06.2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni;
- le Leggi Regionali 21.01.2000, n. 3 e 16.08.2007, n. 20 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2166 del 11.07.2006;
- gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 25 del 17/07/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;

Visto che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/19;

DETERMINA

Di autorizzare la Società Brunelcars S.a.S. all'esercizio dell'impianto di autodemolizione, sito in Via Veneto 1 in Comune di Schio. Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura ed ha **validità fino al 30.09.2027**.

Di obbligare la Società Brunelcars S.a.S. di procedere all'esercizio dell'impianto in oggetto nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

Aspetti generali

1) La Società dovrà rispettare l'organizzazione complessiva dell'impianto, nonché le condizioni organizzative di stoccaggio dei rifiuti e i processi di trattamento, con le modalità indicate nella relazione tecnica e come precisato nel lay out dell'impianto, allegato al collaudo funzionale.
2) In riferimento a quanto previsto dal precedente punto 1), fermo restando il rispetto delle tipologie di rifiuti accettabili all'impianto, con le relative quantità e operazioni consentite,

sono ammesse modifiche nella organizzazione impiantistica e nello stoccaggio dei rifiuti, previa preventiva comunicazione alla Provincia, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.

3) Entro il 31.12.2018 dovrà essere realizzata la proposta di manutenzione straordinaria dell'edificio, presentando preliminarmente al Comitato le soluzioni adottate per la mitigazione dell'impatto visivo.
4) La Società dovrà comunicare preventivamente a questa Amministrazione le variazioni che si intendono apportare alla gestione dell'impianto e informare tempestivamente la Provincia e l'A.R.P.A.V. di eventuali anomalie e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'esercizio corrente dell'attività.
5) La Società dovrà assicurare che la gestione tecnica dell'impianto sia condotta in conformità a quanto previsto nella normativa ambientale, sulle linee guida tecniche dettate dalla Norma UNI 11448:2012, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di cui al presente provvedimento.
6) La Società dovrà assicurare che la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti rispettino le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza e igiene sul lavoro e prevenzione incendio.
7) Entro il **30 aprile di ogni anno**, la Società dovrà redigere una relazione sintetica sull'attività effettuata nell'anno precedente, indicando i quantitativi di rifiuti ricevuti all'impianto, da tenere a disposizione dell'autorità di controllo.
8) Mantenere in condizioni di efficienza il sistema di illuminazione interno ed esterno della ditta, costituito da lampade e fari a LED, nel rispetto delle direttive della Legge Regionale n. 17/2009 riguardante l'inquinamento luminoso.
9) In tema di lotta alle zanzare si prescrive di:
   a) conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
   b) eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
   c) procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette attività;
   d) avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi.

Gestione delle aree

10) La Società dovrà mantenere un'adeguata impermeabilizzazione delle pavimentazioni, con caratteristiche di resistenza adeguate alla tipologia dell'attività, calettate ai muri di perimetrazione o cordonate, in modo da evitare possibili inquinamenti al terreno sottostante.
11) La Società dovrà mantenere le superfici costantemente pulite e in buono stato d'uso, rimuovendo tutti gli spanti di fluido in genere, occorsi durante l'attività e provvedere con frequenza periodica alla pulizia del deposito di sovvallo dei materiali in cumuli.
12) I settori destinati a conferimento degli autoveicoli fuori uso dovranno essere distinti da quelli destinati alla messa in riserva degli stessi e al deposito di rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione dell'impianto.
13) Gli spazi adibiti a deposito di rifiuti devono essere fisicamente separati tra loro e dotati di apposita cartellonistica, indicante il codice C.E.R., per quanto riguarda sia quelli in ingresso all'azienda che quelli prodotti dall'azienda.

14) Garantire la gestione e la manutenzione della pavimentazione esterna nel rispetto della procedura gestionale proposta, acquisita agli atti della Provincia al prot. n. 61839 del 07/09/2017.

Gestione dei rifiuti

15) Nell'impianto dovranno essere gestiti esclusivamente i rifiuti, identificati dai relativi codici C.E.R., con le relative quantità consentite, riportate nell'**allegato 1**.

16) I quantitativi massimi di rifiuti gestiti dall'impianto sono così suddivisi:
a) capacità massima di trattamento **1200** veicoli/anno;
b) rifiuti pericolosi in ingresso all'attività di autodemolizione (C.E.R. 16.01.04*): **15** autoveicoli;
c) rifiuti stoccati prodotti dall'attività di autodemolizione è pari a:
- **n. 296** autoveicoli messi in sicurezza e pressati (C.E.R. 16.01.06);
- **101,15** Tonnellate di altri rifiuti non pericolosi;
- **12, 493** Tonnellate di rifiuti pericolosi.

così come identificati dai relativi codici C.E.R. e relative quantità riportati nel prospetto in allegato 1.

Ai fini del calcolo per la determinazione delle garanzie finanziarie, viene stabilito il peso standard di 1 tonnellata/veicolo per il codice CER 160104*.

17) In ottemperanza alle condizioni di esercizio stabilite con D.G.P. n. 2 del 12/10/2010, nonché in conformità con quanto previsto dagli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., all'interno dell'impianto potranno essere svolte le seguenti attività di gestione rifiuti:
- messa in riserva finalizzata alle operazioni di messa in sicurezza e bonifica per l'avvio alla successiva fase di autodemolizione con produzione di componenti riutilizzabili ("riciclaggio") o di recupero con produzione di "M.P.S.";
- messa in riserva e successiva cernita (per separazione di componenti recuperabili) di rifiuti: l'attribuzione del codice ai rifiuti ottenuti, dovrà essere riferita al relativo codice del capitolo 16.xx.xx dell'elenco C.E.R. per la tipologia in questione - fatto salvo quanto diversamente indicato nell'allegato 1 al presente provvedimento. I rifiuti in uscita dovranno essere destinati ad impianti legittimati che effettuino una delle operazioni da R1 a R13, con esclusione delle frazioni residue, ritenute non recuperabili, che potranno essere avviate a smaltimento;
- attività di autodemolizione con recupero (operazioni R3 / R4) di componenti riutilizzabili;
- attività di messa in sicurezza e bonifica per l'ottenimento di autovetture o parti idonee all'attività didattica e/o educativa, per un massimo di n. 5 autoveicoli/anno.

18) Le condizioni per attribuire il codice C.E.R. 16.01.06 alle carcasse di autoveicoli, bonificati e messi in sicurezza (sottoposte a riduzione volumetrica), sono subordinate:
- all'espletamento delle operazioni individuate dai punti 5 e 6 dell'Allegato I al D.Lgs. 209/2003 e ss.mm.ii.;
- alla rimozione dei seguenti componenti al fine di promuovere le operazioni di riciclaggio: catalizzatori, componenti in vetro, componenti metallici (contenenti rame, alluminio, magnesio), pneumatici, grandi componenti in plastica "qualora tali materiali non vengano separati nel processo di frantumazione", centraline elettroniche, cablaggi e autoradio / lettori musicali – video;
- qualora e prima che gli autoveicoli vengano sottoposti a pressatura: motore, cambio, trasmissione, dispositivi idroguida e radiatore.

19) Fatto salvo quanto disposto dall'Allegato 1 al presente provvedimento, i rifiuti esitati dalle operazioni di autodemolizione dovranno essere identificati con i rispettivi codici del capitolo 16.01.xx del Catalogo C.E.R. ovvero, nel caso di gas refrigeranti 14.06.01 e nel caso di apparecchiature RAEE 16 02 13 o 16 02 14;

20) Non è consentito eseguire miscelazioni di rifiuti tra loro non compatibili e che possano così pregiudicare l'efficacia del trattamento finale e la stessa sicurezza del trattamento e, comunque, non eseguire miscelazione di rifiuti in difformità a quanto indicato nell'art. 187 del D.Lgs n. 152/2006;
21) Dovrà essere data comunicazione alla Provincia di ogni eventuale carico di rifiuti respinto, indicandone il produttore e le cause che ne hanno determinato la mancata accettazione;
22) La Ditta dovrà mantenere aggiornate le garanzie finanziarie in essere nelle modalità e nei termini previsti dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n° 2721 del 29.12.2014.

Gestione degli scarichi idrici

23) Lo scarico delle acque di dilavamento dovrà rispettare le prescrizioni gestionali e i limiti quali - quantitativi indicati dal Gestore della fognatura.
24) I limiti di accettabilità non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
25) Le canalette di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale dovranno essere periodicamente pulite, al fine di garantirne la corretta funzionalità.
26) Il presente provvedimento annulla e sostituisce la precedente Determinazione Dirigenziale N. 671 del 26/07/2017.
27) Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
28) Di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

AVVERTE CHE

In adempimento agli atti ed alle norme vigenti richiamate in premessa, la Società è obbligata:
- a presentare, qualora intenda proseguire la propria attività oltre la validità del presente provvedimento, istanza di rinnovo almeno 180 giorni prima della scadenza dello stesso;
- ad adeguarsi a quanto previsto dagli artt. 188-bis, 188-ter, 189 e 190 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

L'inadempienza a quanto disposto dal presente provvedimento, ovvero il mancato rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio, comporta l'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia ambientale.
Il contenuto prescrittivo del presente provvedimento potrà essere integrato o modificato a seguito di successive verifiche istruttorie o su segnalazione da parte delle autorità di controllo.
Ai sensi dell'art. 26, comma 4, della L.R. 3/2000, il presente provvedimento costituisce altresì autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzali.
Per le varianti alla presente autorizzazione, che non riguardino il processo tecnologico e non comportino modifiche ai quantitativi e alle tipologie di rifiuti autorizzati, la Ditta resta impegnata ad acquisire ogni altra eventuale autorizzazione necessaria all'esercizio dell'attività di competenza di altri enti in materia urbanistica, igienico sanitaria, idraulica, idrogeologica, conformità degli impianti.

INFORMA CHE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Il presente provvedimento viene trasmesso alla Ditta tramite PEC e conservato informaticamente agli atti della Provincia.

Lo stesso provvedimento viene inviato in copia al Sindaco pro tempore del Comune di Schio, al Direttore del Dipartimento Provinciale di Vicenza dell'A.R.P.A.V., al Direttore della Società Alto Vicentino Servizi S.p.A., all'ULSS n. 7, e all'Ufficio Territoriale di Vicenza dell'ACI – Automobile Club d'Italia.

Vicenza, 21/03/2018

Sottoscritta dal Dirigente
(MACCHIA ANGELO)
con firma digitale

Responsabile del Procedimento: Andrea BALDISSERI